CAMERA DEI DEPUTATI N. 3536

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, RAMPA, BALDELLI, MAROTTA VINCENZO

Presentata il 22 dicembre 1961

Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, sul Consiglio Superiore della pubblica istruzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'importanza assunta dalla scuola secondaria obbligatoria dagli 11 ai 14 anni è resa evidente dal vivo interessamento che si manifesta nei docenti, in larghi settori del mondo produttivo e in moltissime famiglie del ceto sociale, per le questioni che si ricollegano alla soluzione del problema del suo adeguamento alle esigenze derivanti dalla necessità di un più rapido progresso del nostro Paese.

Anche nel disegno di legge sul riordinamento del Ministero della pubblica istruzione, recentemente approvato dall'altro ramo del Parlamento, tale importanza è stata riconosciuta con la istituzione di una nuova, apposita Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado: segno evidente che i problemi specifici di questo settore implicano da parte dell'Amministrazione una trattazione impegnativa e caratterizzata, come quella che a suo tempo diede origine alla istituzione delle due Direzioni Generali per le scuole secondarie di secondo grado.

È certo, pertanto, che indipendentemente da quelle soluzioni che verranno adottate in sede politica e amministrativa per i problemi della scuola secondaria di primo grado, il Consiglio Superiore della pubblica istruzione sarà chiamato con sempre maggiore frequenza a pronunciarsi su questioni concernenti questo settore dell'istruzione, come ad esempio su nuove tecniche di insegnamento e sui programmi, compiti questi specifici e istituzionali che caratterizzano l'attività del maggior Organo consultivo del Ministero della pubblica istruzione.

In considerazione della opportunità di potenziare la competenza del Consiglio Superiore nel settore della scuola secondaria di primo grado e nell'imminenza delle elezioni per il prestabilito rinnovo quadriennale di tale Organo consultivo, abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione una proposta di modifica dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, intesa ad assicurare alla seconda Sezione del Consiglio l'apporto diretto della esperienza e della competenza del personale ispettivo, direttivo e docente del predetto settore, mediante la garanzia di una sua rappresentanza del tutto identica a quella da riservarsi all'analogo personale di ciascuno dei due ordini delle scuole secondarie di secondo grado.

La presente proposta di rettifica di struttura della seconda Sezione comporta una rappresentazione di tre ispettori centrali (invece dei due attuali), di tre capi d'Istituto (invece di due) e di dodici professori (invece di otto); conseguentemente l'articolo 2 della legge già citata va modificato nel senso di portare a 73 i membri del Consiglio Superiore,

con un aumento di quattro unità rispetto al numero attuale di 67 ivi previsto.

La proposta rettifica di struttura ha anche il pregio di eliminare, fra l'altro, l'inevitabile perplessità che verrebbe a manifestarsi in sede amministrativa in ordine alla opportunità di abbinare, agli effetti delle elezioni, all'uno o all'altro dei due ordini della scuola secondaria di secondo grado (quello classico, scientifico e magistrale o quello tecnico e professionale), il personale direttivo e docente della scuola secondaria di primo grado; si segnala inoltre che con la proposta rettifica le elezioni per le rappresentanze nella seconda sezione verranno indubbiamente a guadagnare in semplicità e chiarezza.

Allo scopo poi di rendere i membri elettivi della seconda e della terza Sezione completamente disponibili per l'assolvimento dei compiti derivanti dal loro mandato, senza dannose periodiche interruzioni del servizio scolastico (attualmente in numero di 15-20 all'anno), abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione una modifica del secondo comma dell'articolo 10 della legge già citata, modifica che è intesa ad assicurare ai membri predetti l'esonero – attualmente soltanto facoltativo – dagli obblighi normali di direzione e di insegnamento. Per evitare perplessità sui riflessi giuridico-amministrativi di tale esonero si ritiene necessario precisare in forma inequivocabile che il servizio prestato dai membri della seconda e della terza Sezione durante il loro mandato è valido a tutti gli effetti quale servizio scolastico e di insegnamento effettivamente prestato: garanzia, questa, doverosa per coloro che, designati dalla fiducia della categoria docente, assolvono ad un compito di consulenza di così alta responsabilità verso la scuola e il Paese e al quale non può ovviamente corrispondere una limitazione dei diritti che sarebbero acquisiti durante la normale attività di servizio scolastico o di insegnamento nella scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 2 agosto 1957, n. 699, è così modificato:

Le parole: « Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri », sono sostituite dalle seguenti: « Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione è composto di 73 membri ».

ART. 2.

Le lettere *b*) e *d*) dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) di tre ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per le scuole secondarie di primo grado, uno per le scuole dell'ordine classico, scientifico, e magistrale e uno per le scuole dell'ordine tecnico e professionale) scelti dal Ministro;

d) di tre capi di Istituto (uno delle scuole secondarie di primo grado, uno delle scuole dell'ordine classico, scientifico e magistrale e uno delle scuole dell'ordine tecnico e professionale); di 12 professori (4 delle scuole secondarie di primo grado, 4 delle scuole dell'ordine classico, scientifico e magistrale e 4 delle scuole dell'ordine tecnicò e professionale) eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo ».

ART. 3.

Il 2° comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1957, n. 699, è sostituito dai seguenti:

« I capi d'Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori e i maestri sono esonerati dai loro obblighi normali di direzione o di insegnamento, per la durata del loro mandato.

Il servizio prestato in applicazione della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e successive modificazioni, dai membri della seconda e della terza Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione è valido a tutti gli effetti quale servizio scolastico e di insegnamento effettivamente prestato nelle scuole ».

ART. 4.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede coi normali stanziamenti di bilancio.